



**DETERMINAZIONE n. 49 del 7 APR. 2016**

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 7 APR. 2016

**OGGETTO:** Convenzione tra l'INPS e l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano per l'attivazione di tirocini curriculari.

**IL PRESIDENTE**

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

**Visto** il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

**Visto** l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

**Visto** il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Michele Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Vista** la Legge 24 giugno 1997, n. 196 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" che all'art. 18 ha previsto per le Università la possibilità di attivare, sulla base di apposite convenzioni con datori di lavoro pubblici e privati, tirocini pratici e *stages*, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

**Visto** il decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142, "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento" che all'art. 2 "Modalità di attivazione" individua, alla voce d), tra i possibili soggetti promotori, le "Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale", aggiungendo la specificazione "anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento", delineando così la tipologia dei "tirocini curriculari";

gh



**Vista** la legge n. 92 del 28 giugno 2012, all'art. 1, comma 34, che ha previsto la stipula, in sede di Conferenza Stato-Regioni, di un accordo per la definizione di Linee guida condivise, al fine di fornire una cornice nazionale per la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento;

**Visto** l'Accordo tra il governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto "Linee guida in materia di tirocini ai sensi dell'articolo 1, commi 34 - 36 legge 28 giugno 2012, n. 92", sottoscritto il 24 gennaio 2013, in cui è stabilito che non rientrano tra le materie oggetto delle Linee guida: "...i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione";

**Preso atto** che, a differenza dei tirocini di formazione e orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani che hanno già conseguito un titolo di studio, i tirocini curriculari fanno parte del *cursus studiorum* degli studenti di Istituti universitari, dei corsi postuniversitari e delle istituzioni di Scuola Secondaria Superiore;

**Preso atto**, altresì, che durante il tirocinio gli studenti completano le loro conoscenze attraverso l'analisi sul campo dei processi produttivi e delle realtà operative;

**Preso atto** che i tirocini possono essere svolti solo a seguito della conclusione di apposite convenzioni tra i soggetti sopraindicati e i datori di lavoro pubblici e privati, ex art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, lettera c);

**Preso atto** che l'Istituto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 126 del 3 ottobre 2007, ha approvato uno schema tipo di convenzione per tirocini di formazione e orientamento aventi ad oggetto sia l'acquisizione pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al fine di integrare il percorso accademico dello studente, che l'agevolazione della scelta professionale del laureato;

**Preso atto** che l'Istituto con messaggio Hermes n. 3082 del 20 febbraio 2013, in linea con la normativa sull'argomento, ha precisato che è possibile procedere alla stipula delle convenzioni per l'attivazione dei soli tirocini curriculari promossi esclusivamente dalle università o dagli istituti scolastici, redatti secondo gli schemi allo stesso messaggio allegati;

**Preso atto** che l'Istituto ha concluso accordi con numerose Università pubbliche e private per attivare tirocini curriculari al fine di favorire l'incontro tra gli studenti e il mondo produttivo INPS;

**Preso atto** che l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano ha proposto all'INPS l'adozione di una Convenzione *ad hoc* per l'attivazione di tirocini

curricolari in cui siano esplicitati gli elementi caratterizzanti il periodo formativo ed il ruolo dei rispettivi tutors, anche con riguardo al riconoscimento delle competenze acquisite durante il tirocinio;

**Preso atto** che i tirocini sono caratterizzati dalla presenza del tirocinante nelle Sedi dell'Istituto che sono luoghi di lavoro e che il tirocinante viene assicurato dall'Università, soggetto promotore, presso l'INAIL per gli infortuni sul lavoro e presso idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi;

**Preso atto** che i tirocinanti sono tenuti a mantenere la necessaria riservatezza circa i dati e le informazioni acquisite durante lo svolgimento del tirocinio nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni;

**Preso atto** che le Parti garantiscono la presenza di un proprio tutor, quale responsabile delle attività formative dello studente, ciascuno per gli aspetti di propria competenza;

**Preso atto** che i rapporti che l'Inps intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro subordinato né altra fattispecie di rapporto di lavoro;

**Preso atto** che l'Istituto non eroga alcuna indennità o altra facilitazione per gli studenti partecipanti ai tirocini curricolari;

**Preso atto** che le parti si conformeranno alla normativa di cui al decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni;

**Vista** la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

**Su proposta** del Direttore generale

## **DETERMINA**

di approvare l'allegato lo schema di Convenzione per lo svolgimento di tirocini curricolari con l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Ufficio di Segreteria  
degli Organi Collegiali



IL PRESIDENTE  
Prof. Tito Michele Boeri



## **CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE**

**Tra**

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, codice fiscale n. 80078750587, con sede legale in Roma, Via Ciriaco De Mita, n. 21, c.a.p. 00144, in persona del legale rappresentante, Prof. Tito Michele Boeri (d'ora in poi denominato anche "INPS" o "soggetto ospitante);

**e**

L'Università Commerciale 'Luigi Bocconi', codice fiscale n. 80024610158, con sede legale in Milano, Via Sarfatti 25, c.a.p. 20136 (d'ora in poi denominata anche "Università" o "soggetto promotore"), rappresentata dal Consigliere Delegato Dott. Bruno Pavesi,

di seguito le Parti

### **PREMESSO:**

che l'Università ha come fine primario la promozione della ricerca, della formazione e della diffusione della cultura e a tal fine promuove forme di collaborazione per mezzo di accordi e convenzioni anche in materia di tirocini (d'ora in avanti denominati tirocini);

che le Parti ritengono sia nel reciproco interesse avviare una forma stabile di cooperazione nel rispetto delle leggi vigenti;

che i tirocini oggetto della presente Convenzione hanno natura curriculare e che per essi sono garantite le condizioni previste dalla normativa vigente,

### **VISTI**

il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato di concerto con il Ministro della P.I. e con il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica del 25/3/1998 n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento) e successive modificazioni ed integrazioni;

l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano - "Linee guida in materia di tirocini ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92", emanato il 24 gennaio 2013 - che stabilisce che i tirocini curricolari non rientrano tra le materie oggetto delle Linee guida;

**si conviene quanto segue:**

### **Articolo 1**

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### **Articolo 2**

Il tirocinio ha natura formativa, in quanto momento del percorso formativo del tirocinante e non ha finalità produttive, ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.

Ai sensi della normativa indicata in premessa, l'INPS si impegna ad accogliere presso le proprie Strutture studenti in tirocinio curriculare che non hanno ancora concluso il ciclo di studi universitario o postuniversitario, su proposta del soggetto promotore, in numero compatibile con la disponibilità delle medesime Strutture.

### **Articolo 3**

1. Nel rispetto e richiamo alla presente Convenzione, per l'attivazione di ogni tirocinio, le Parti e il tirocinante stipuleranno un accordo attuativo, secondo il modello proposto in allegato (Allegato 1), contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il progetto formativo del tirocinio;
- il nominativo dei tutor;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione degli orari;
- le strutture INPS presso cui si svolge il tirocinio;
- la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni, di cui al successivo articolo 5;
- i diritti e gli obblighi del tirocinante di cui alla presente Convenzione;

2. L'accordo attuativo disciplina le modalità di attuazione della collaborazione fra le Parti, specificando in particolare gli obblighi assicurativi e ogni aspetto relativo alla sicurezza e alla responsabilità. Disciplina, inoltre diritti e obblighi del tirocinante, dell'INPS e dell'Università.

### **Articolo 4**

1. La durata del tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla normativa di riferimento e previo accordo tra le Parti e il tirocinante.

Qualsiasi variazione (proroga, sospensione o interruzione alle condizioni indicate da parte dell'INPS o del tirocinante) deve essere anticipatamente motivata e comunicata all'Università.

2. Per ciascuna delle parti sono cause di interruzione dei singoli tirocini le seguenti fattispecie:

a) il comportamento del tirocinante, qualora sia tale da far venir meno le finalità del progetto formativo;

b) una delle Parti contraenti non rispetti i reciproci impegni ed obblighi.

Il recesso deve essere comunicato tempestivamente all'altra Parte e al tirocinante coinvolto e avrà effetto dalla data di interruzione stabilita.

### **Articolo 5**

L'Università si impegna a assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile con idonea Compagnia di assicurazione. La copertura assicurativa ha validità sul territorio nazionale e ha valore anche per le attività eventualmente svolte esternamente alle strutture dell'INPS purché rientranti nel progetto formativo.

2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'INPS si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Università affinché possa provvedere ai necessari adempimenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente e a far pervenire la necessaria documentazione.

3. L'INPS è in ogni caso esente da responsabilità nei confronti del tirocinante per i predetti infortuni e verso i terzi per fatti imputabili al tirocinante.

### **Articolo 6**

1. L'Università si impegna ad individuare un proprio tutor per ogni tirocinante il cui nominativo dovrà essere riportato nell'accordo attuativo a cura dell'Università.

2. L'Università si impegna ad indicare nell'accordo attuativo gli obblighi del tirocinante relativi al rispetto:

1) degli impegni concordati nel progetto formativo e delle indicazioni del tutor dell'INPS;

2) dei regolamenti dell'INPS e delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

3) degli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante e dopo lo svolgimento del tirocinio.

### **Articolo 7**

L'INPS si impegna a:

- rispettare il progetto formativo;
- seguire, per il tramite del tutor dell'INPS individuato, lo svolgimento del tirocinio con la cura del caso;
- assicurare il rispetto del limite numerico di tirocinanti da ospitare contemporaneamente previsto dalla normativa vigente.

### **Articolo 8**

1. L'INPS si impegna a farsi carico delle misure di tutela e del rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro dal D. Lgs. 81/08.
2. L'INPS si impegna a fornire al tirocinante l'informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica nonché i mezzi di protezione eventualmente necessari.
3. L'INPS si impegna a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previsti dalla normativa vigente.

### **Articolo 9**

1. Al termine del tirocinio l'INPS, tramite il tutor, si impegna a:
  - 1) rilasciare al tirocinante un attestato relativo allo svolgimento del tirocinio;
  - 2) compilare la scheda di valutazione finale di tirocinio, fornita dall'Università. Il tutor dell'INPS fornirà nella scheda di valutazione le indicazioni relative alle competenze acquisite dal tirocinante in coerenza con il progetto formativo realizzato ai fini della validazione delle competenze ad opera dell'Università.
2. L'Università si impegna a rilasciare, su richiesta del tirocinante, un attestato o un certificato di svolgimento del tirocinio.

### **Articolo 10**

La presente Convenzione decorre dalla data indicata in calce, ha la durata di tre anni e può essere rinnovata su conforme volontà delle Parti da manifestarsi per atto scritto.

### **Articolo 11**

Per tutto quanto non concordato tra le Parti, si fa riferimento alla normativa vigente.

## Articolo 12

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei proprio fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'INPS e dell'Università.

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'INPS e l'Università. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196.

Roma,

Milano,

Per l'INPS

Per l'Università

**ACCORDO ATTUATIVO DI TIROCINIO CURRICULARE  
(PROGETTO FORMATIVO)**

della Convenzione, sottoscritta in data ..... tra l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Nome e Cognome:

Matricola n°:

Corso di Laurea:

Anno di Corso:

Ordinamento:

Nato a: ..... il .....

Residente in:

Codice Fiscale

Domiciliato in: .....

Telefono:

E-mail:

Titolo di studio: .....

Sede operativa del tirocinio: .....

Codice Ateco 2007: 84.30.00 - Assicurazione sociale obbligatoria

Tutor universitario: .....Tel: ..... E-mail:

Tutor aziendale: .....Tel:..... E-mail:

Al momento dell'attivazione del seguente tirocinio, il tutor aziendale accompagna n. .... tirocinanti curriculari.

Durata: n. .... gg

data di inizio .....data di fine .....

Modalità di svolgimento:

Indennità di partecipazione: non prevista

Facilitazioni: non previste

Natura del tirocinio: CURRICULARE (il riconoscimento dei crediti formativi è legato all'approvazione da parte del docente)

## **OBIETTIVI FORMATIVI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO**

AREA/FUNZIONE AZIENDALE DI INSERIMENTO:-.....

ATTIVITA' OGGETTO DEL TIROCINIO: .....

OBIETTIVI FORMATIVI (ABILITA', CONOSCENZE E COMPETENZE DA ACQUISIRE)

Polizze assicurative a carico dell'Università:

- infortuni sul lavoro ( P.A.T. Posizione n° 6477566/51)
- responsabilità civile verso terzi presso Ina Assitalia Spa (Polizza RC Posizione n° 054/01236124)

### **OBBLIGHI DEL TIROCINANTE**

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e seguire le indicazioni dei tutor e dei responsabili dell'INPS;
- osservare gli orari concordati e rispettare l'ambiente di lavoro, i regolamenti aziendali e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività dell'Istituto;
- seguire le indicazioni dei tutor e farvi riferimento per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la massima riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante e dopo lo svolgimento del tirocinio;
- redigere la valutazione finale di tirocinio e, su richiesta dell'Università, una relazione di tirocinio sull'attività svolta;
- richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi;
- in caso di tirocini curriculari con crediti, richiedere preventivamente al direttore del corso di laurea magistrale o all'ufficio Stage, secondo indicazioni presenti nella Guida all'Università, l'autorizzazione preventiva come tirocinio curriculare. In caso di mancata richiesta o di risposta negativa il tirocinio non potrà essere riconosciuto nel piano studi;
- comportarsi secondo buona fede. Comportamenti difformi potranno essere oggetto di segnalazione alla commissione disciplinare dell'Università.

### **OBBLIGHI DELL'INPS**

- Rispettare il progetto formativo e assegnare a un dirigente/responsabile il ruolo di "tutor" del tirocinante;
- seguire tramite il tutor aziendale lo svolgimento del tirocinio con la cura del caso;
- non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e utilizzarli solo ai fini del tirocinio in applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- assicurare le misure di tutela ed il rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fornire al

tirocinante l'informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica nonché i mezzi di protezione eventualmente necessari;

- garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previsti dalla normativa vigente;
- concedere al tirocinante di assentarsi, previo accordo con il tutor aziendale, per impegni universitari inderogabili;
- al termine di ogni tirocinio, compilare la valutazione finale di tirocinio e redigere un attestato relativo alla durata e alla natura del tirocinio. Attraverso questi documenti l'Università si riserva di valutare i contenuti formativi e le competenze acquisite nel corso dell'esperienza maturata nell'Ente ospitante.

### **OBBLIGHI DELL'UNIVERSITA'**

- Designare un tutor universitario che svolge funzioni di coordinamento didattico e organizzativo e assicura il monitoraggio del progetto individuale;
- il tutor universitario predispone in collaborazione con il tutor aziendale, la validazione finale delle competenze eventualmente acquisite;
- rilasciare, su richiesta del tirocinante, un attestato o un certificato di svolgimento del tirocinio.

### **AVVERTENZE**

I rapporti che l'INPS intrattiene con i tirocinanti non costituiscono, ai sensi della presente convenzione, rapporto di lavoro subordinato né altra fattispecie di rapporto di lavoro.

I tirocini hanno natura curriculare e per essi sono garantiti i livelli di qualità previsti dalla normativa vigente.

L'interruzione o la rinuncia di un'esperienza di tirocinio da parte del tirocinante comporterà la sospensione per un periodo di un mese dalla possibilità di formalizzare un nuovo tirocinio.

L'Università potrà effettuare dei controlli durante l'attività di tirocinio svolta dallo studente, al fine di verificarne l'effettivo svolgimento. In caso di reiterata irreperibilità del tirocinante, il tirocinio si ritiene annullato e la relativa comunicazione sarà inoltrata tempestivamente al tirocinante e all'INPS.

L'INPS ed il tirocinante sono invitati a comunicare tempestivamente le impressioni e/o le difficoltà incontrate durante lo svolgimento del tirocinio al tutor universitario.

L'Università  
Il Procuratore Speciale  
(timbro e firma)

data

L'INPS  
Il rappresentante  
(timbro e firma)

data

Il Tirocinante  
(firma)

data